Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Martedì, 6 settembre 1927 - ANNO V** — **Numero 206**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1863.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1563.
Radiazione temporanea della Regia nave « Nettuno » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 12 novembre 1922 con cui si reinscriveva nel quadro del naviglio la Regia nave sussidiaria « Nettuno »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Nettuno », data in gestione alla Cooperativa Garibaldi, è temporaneamente radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 24 giugno 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 11. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1864.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1520.

Erezione in ente morale della Colonia agricola « Vittorio Emanuele III » per i figli dei contadini morti in guerra, in Treviso.

N. 1520. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la Colonia agricola « Vittorio Emanuele III » per i figli dei contadini morti in guerra, con sede in Treviso, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1865.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1536.

Erezione in ente morale della « Fondazione Ospedale militare Milano » a favore di sottufficiali e militari di truppa ricoverati in detto ospedale.

N. 1536. R. decreto 30 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Ospedale militare Milano », costituita coll'offerta di L. 35,000 nominali, fatta da privati cittadini milanesi a beneficio di sottufficiali e militari di truppa ricoverati nel detto ospedale e bisognevoli di aiuto, viene eretta in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1866.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1537.

Erezione in ente morale della « Fondazione tenente colonnello Marco Gorresio » a favore del 157° reggimento fanteria.

N. 1537. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione tenente colonn. Marco Gorresio », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali fatta dal tenente colonnello Marco Gorresio, all'atto della sua cessazione dal servizio attivo, a favore del 157° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1927.

Approvazione delle norme per il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme per il funzionamento della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, composte di 28 articoli ed allegate al presente decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Norme per il funzionamento della sezione di credito minerario presso il Banco di Sicilia.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia esercita, a mezzo di una sua apposita sezione, il credito minerario nell'Isola in base alle seguenti norme.

In quanto qui non sia diversamente provveduto, la sezione è amministrata dai normali organi del Banco nei limiti della rispettiva competenza.

Organi della Sezione e loro funzioni.

Art. 2.

A capo della sezione è un direttore che può essere scelto fra i funzionari del Banco, ovvero assunto fra persone estranee al Banco stesso che presentino sufficiente capacità e competenza specifica. In questo ultimo caso, l'assunzione sarà regolata con speciale contratto all'infuori delle ordinarie norme per l'assunzione agli impieghi del Banco.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale e posto alla immediata dipendenza di quest'ultimo.

Il direttore della sezione:

a) cura il normale svolgimento dei servizi, la trattazione degli affari secondo le disposizioni in vigore e le istruzioni del direttore generale;

b) indice le adunanze del Comitato di cui all'art. 3;

c) redige annualmente e presenta al direttore generale una relazione sui risultati delle operazioni compiute; firma

i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso, le quietanze, i titoli emessi dalla sezione, e, per delega del direttore generale, i contratti relativi alle operazioni e la corrispondenza; esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato; esercita ogni altra attribuzione e facoltà propria dei direttori del Banco.

Ha facoltà di farsi coadiuvare, d'intesa col direttore generale, da uno o più membri del Comitato in quelle attribuzioni di particolare importanza nelle quali risulti utile il loro diretto concorso.

Art. 3.

Un Comitato tecnico amministrativo assiste il direttore della sezione.

Esso è composto di quattro membri nominati, rispettivamente, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per l'economia nazionale, dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

I rappresentanti dei due Ministeri devono con particolareggiato rapporto riferire di volta in volta alle rispettive amministrazioni centrali sugli affari trattati.

Alle adunanze interviene, senza voto deliberativo, il direttore della sezione.

Il Comitato, nella sua prima riunione, di ogni anno, sceglie nel suo seno il presidente.

Un impiegato della sezione, designato dal direttore, tiene l'ufficio di segretario del Comitato.

Non possono far parte del Comitato i membri dei due rami del Parlamento Nazionale, nè coloro che si siano resi inadempienti verso l'Istituto o abbiano con esso lite pendente.

Art. 4.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati.

La prima rinnovazione del Comitato avrà luogo con effetto dal 31 dicembre del biennio successivo all'anno in cui ha avuto luogo la prima nomina.

Ove nel corso del biennio qualche commissario, per dimissioni od altra causa, venga a mancare, l'ente che lo aveva nominato provvede alla sostituzione con effetto sino alla fine del biennio stesso.

Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La misura delle indennità spettanti ai componenti il Comitato e al direttore per lo intervento alle sedute del medesimo è fissata dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 5.

Spetta al Comitato della sezione:

1° dare parere su questioni di massima, e sulla interpretazione ed esecuzione delle leggi e dei regolamenti che interessano la sezione;

2° dare parere sulle condizioni e modalità da osservare per ogni categoria di operazioni attive;

3° deliberare sulla concessione dei singoli prestiti che non siano anticipazioni sopra fedi di deposito o sconto di cambiali garantite da certificati di avanzo di cassa o di attività finali rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

I verbali delle singole sedute del Comitato si trascrivono in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio di amministrazione del Banco, dal direttore generale del Banco e dal direttore della sezione, concernente le materie di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, senza il preventivo parere del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato nei casi di cui al n. 3 del presente articolo hanno corso soltanto in seguito al nulla osta del direttore generale del Banco, il quale, quando crede di negarlo, sottopone le deliberazioni sospese, con le proprie osservazioni e proposte, al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza.

I pareri e le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate immediatamente al direttore generale del Banco.

Fondi della Sezione.

Art. 6.

Per l'esercizio del credito minerario, è costituito presso il Banco, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, uno speciale fondo di riserva formato:

a) dalla somma di L. 8,500,000 tratta dalla massa di rispetto del Banco;

b) dalla somma di L. 7,500,000 proveniente dai fondi patrimoniali della cessata Banca autonoma di credito minerario, quale risulta dalla situazione dei conti al 9 aprile 1927;

c) dalla somma di L. 2,000,000 versata dal Tesoro dello Stato, ai termini dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361, per l'aumento del capitale iniziale della Banca autonoma di credito minerario;

d) dalla quota degli utili netti che la sezione realizzerà con le sue operazioni, quali risulteranno ai termini dell'articolo 26.

Il fondo così costituito è iscritto, e tenuto distinto, sotto la voce « Fondo di riserva speciale per la sezione di credito minerario », nei conti patrimoniali del Banco, al passivo della sua situazione generale.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, sono destinati all'esercizio del credito minerario nell'Isola i seguenti fondi:

1° l'ammontare del fondo di riserva di cui all'articolo precedente;

2° le somme che fino ad un ammontare pari al doppio del fondo di riserva anzidetto, il Banco è autorizzato a prelevare dai propri fondi patrimoniali;

3° il ricavo delle obbligazioni eventualmente emesse ai sensi e nel limite di cui all'art. 5 del sopra citato decreto di legge.

Qualora il tesoro dello Stato si avvalga della facoltà di cui all'art. 4 del R. decreto-legge anzidetto, la somma gratuita che sarà messa temporaneamente a disposizione della sezione sarà utilizzata immediatamente dopo i mezzi di cui al precedente n. 1, ed applicata a preferenza per le operazioni a favore dell'industria zolfifera siciliana.

Operazioni attive.

Art. 8.

A sovvenire le industrie minerarie dell'Isola, la sezione provvede con le seguenti operazioni:

a) anticipazioni sopra fedi di deposito, emesse da magazzini generali legalmente costituiti od equiparati, e so-

pra lettere d'ordine in zolfi emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana:

b) anticipazioni sopra certificati di avanzo di cassa o di attività finali emessi dal Consorzio predetto;

c) prestiti in forma cambiaria ad esercenti di miniere;

d) mutui ed aperture di credito in conto corrente, sia per spese di esercizio delle miniere sia per opere ed impianti di miglioramento;

e) sconto di cambiali ad istituti di credito intermediari che abbiano concesso prestiti ad esercenti di miniere in Sicilia, con valide garanzie reali o personali;

f) prestiti a società o ditte che utilizzano in Sicilia lo zolfo ed altri minerali a scopi industriali.

La sezione è altresì autorizzata a consentire anticipazioni al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana sopra contratti di vendita di zolfo per consegna a termine, ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1908, numero 62.

I limiti e le modalità da seguirsi per ogni singola categoria di operazioni, salve le disposizioni contenute negli articoli seguenti, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Banco, sentito il Comitato di cui all'art. 3, e tenuto presente in ogni caso il disposto del 3° comma dell'articolo 6 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435.

Art. 9.

Le anticipazione sulle fedi di deposito e sulle lettere di ordine in zolfi sono accordate ai legittimi possessori dei titoli stessi, emessi dall'ente depositario secondo le norme di legge in vigore.

Ogni operazione si fa risultare da contratto su apposita cartella contenente le condizioni dell'operazione stessa.

Dal contratto deve risultare anche la costituzione del pegno sulla lettera d'ordine ceduta in garanzia nonchè l'obbligazione del cedente di eseguire, su richiesta dell'istituto, congrui versamenti anche prima della scadenza dell'anticipazione, qualora si verifichi un ribasso del valore dello zolfo rappresentato dalla lettera d'ordine costituita in pegno, rispetto a quello originariamente attribuitogli dal Consorzio; nella intesa che l'inadempienza del debitore importa come conseguenza di diritto la scadenza dell'operazione.

Art. 10.

Le anticipazioni, con garanzia sui certificati che danno diritto a concorrere alla ripartizione degli eventuali avanzi di cassa a norma dell'art. 20 della legge 30 giugno 1910, n. 361, o alla ripartizione delle attività finali del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, ai sensi dell'art. 21 della legge stessa, sono consentite a persone ritenute solvibili, contro rilascio di cambiali e cessioni in pegno dei certificati stessi, i quali debbono essere consegnati all'istituto regolarmente girati con la clausola « valuta in garanzia ».

La misura di tali anticipazioni, entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, è stabilita dal Comitato tecnico-amministrativo della sezione, con criteri prudenziali e tenendo conto di tutti gli elementi in base a cui si possa approssimativamente determinare il valore attuale della garenzia.

Art. 11.

In caso di mancato pagamento alla scadenza, l'istituto può procedere nelle forme legali contro il debitore: e a tal fine può far vendere, nei casi indicati dall'art. 363 del Codice di commercio, i crediti rappresentati dai certificati cedutigli per garanzia dell'anticipazione.

Art. 12.

La concessione, contro rilascio di cambiali, di prestiti ad esercenti di miniere, che ne abbiano bisogno per far fronte a spese ordinarie di esercizio, è subordinata alla dimostrazione che le miniere siano in produzione e che questa sia in libera disponibilità dei richiedenti.

Art. 13.

I prestiti, sotto forma di mutui o apertura di credito, a proprietari ed esercenti di miniere, possono essere consentiti per i seguenti scopi:

a) per acquisto di macchinari e per l'esecuzione in genere di opere destinate ad aumentare o a migliorare la produzione ed il trasporto dei minerali, nonchè ad accrescere la sicurezza e la salubrità della lavorazione;

b) per la costruzione di abitazioni, dormitori e spogliatoi, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739.

I mutui e le aperture di credito non possono avere una durata superiore rispettivamente ai dieci ed ai cinque anni.

Art. 14.

Possono essere anche consentiti mutui:

1° ai consorzi, sia obbligatori che volontari, previsti dall'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 302, per la esecuzione delle opere in comune, per cui essi siano costituiti;

2° a gruppi di produttori, costituiti regolarmente in società, per l'acquisto di generi e materie prime che servono alla coltivazione delle miniere.

Per i mutui di cui al n. 1 del presente articolo, s'intendono cedute all'istituto le quote di concorso dovute dai consorziati a norma dell'art. 3 della legge 2 luglio 1896, n. 302, nonchè trasferite le garenzie ipotecarie eventualmente fornite. I consorziati possono alle scadenze stabilite, ove non siasi pattuito il vincolo solidale, eseguire il pagamento delle loro quote direttamente all'istituto creditore, al quale può essere accordata in luogo e vece dei consorzi la facoltà prevista dall'art. 10 della legge sovra indicata.

Art. 15.

Per la concessione dei prestiti, di cui ai due articoli precedenti, devono essere presentati alla sezione i progetti delle opere e degl'impianti da eseguire insieme con i relativi preventivi di spesa.

La somministrazione delle somme, di regola, ha luogo a misura che procedono l'esecuzione delle opere, gl'impianti dei macchinari o la fornitura dei materiali, secondo le condizioni stabilite nell'atto di concessione, la cui inadempienza dà diritto all'Istituto di sospendere le ulteriori somministrazioni e di ritenere risoluto il contratto.

Art. 16.

Per l'esame dei progetti delle opere e degli impianti per la esecuzione dei quali vengono richiesti prestiti, per accertarsi che i lavori procedono secondo i progetti stessi quando la loro attuazione sia stata riconosciuta utile e conveniente, e per invigilare che le somme concesse siano impiegate razionalmente secondo i termini delle singole con-

venzioni, il Banco di Sicilia ha facoltà di assumere un consulente tecnico e di avvalersi, sostenendo le relative spese, dell'opera dell'ufficio del Corpo Reale delle miniere in Caltanissetta.

Ove si tratti di esecuzione di opere e d'impianti di particolare importanza o di grande interesse per l'industria zolfifera, l'Istituto potrà anche richiedere il parere del Comitato tecnico presso il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, di cui nell'art. 4 del R. decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698.

Art. 17.

Oltre alla prestazione di quelle altre garenzie reali o personali che saranno ritenute necessarie caso per caso, la sezione, per assicurare il buon risultato delle operazioni contemplate nei precedenti articoli, in quanto riguardino miniere di zolfo, ha diritto di costituire un privilegio speciale sul prodotto esistente e futuro delle miniere, sia grezzo che fuso, sulle macchine, sui materiali e su quant'altro serve all'esercizio di esse in conformità di quanto è prescritto agli articoli 7 e seguenti del R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1955, riguardante la cessata Banca autonoma di credito minerario.

Art. 18.

Le cambiali presentate da istituti di credito che se ne trovino in possesso per prestiti concessi a proprietari o ad esercenti di miniere della Sicilia, possono dalla sezione essere scontati con scadenza sino a 6 mesi in quanto siano garantite da pegno di minerale o da titoli emessi dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana secondo gli ordinamenti in vigore; altrimenti, perchè possano essere scontate, debbono avere scadenza non superiore ai quattro mesi.

Art. 19.

Per i prestiti in forma cambiaria a favore di società o ditte esercenti in Sicilia, che utilizzano lo zolfo od altri minerali a scopi industriali, saranno stabilite volta per volta dal Comitato le modalità da seguire e le garenzie da richiedere.

Art. 20.

Gli effetti cambiari emessi dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in conformità dell'art. 1 del R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, con garenzia di contratti di vendita a termine di zolfi, e per un importo non eccedente l'ammontare dei tre quarti delle somme di cui il Consorzio sia creditore, devono avere scadenza non anteriore alla data di consegna dello zolfo fissata nei contratti stessi, e contenere l'indicazione della data e della registrazione dei contratti, nonchè della quantità di zolfo venduto, del prezzo pattuito e dell'anticipazione ottenuta.

Il Consorzio, all'atto della presentazione di tali effetti, deve esibire, per visione, i contratti di vendita cui il prestito si riferisce, ed accompagnare gli effetti con una distinta firmata contenente tutte le indicazioni che saranno richieste dalla sezione.

Operazioni passive.

Art. 21.

Per rifornire di fondi la sezione di credito minerario il Banco di Sicilia può chiedere alla Banca d'Italia anticipazioni sulle fedi di deposito e note di pegno emesse dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, su cui essa abbia concesse sovvenzioni, per un ammontare non superiore alle somme di cui risulti creditore.

In garanzia di tali operazioni sono consegnati e trasferiti per girata all'istituto che fa l'anticipazione i titoli in base ai quali le dette sovvenzioni sono state accordate.

Art. 22.

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad emettere nello interesse della sua sezione di credito minerario, per le esigenze dell'industria zolfifera, buoni fruttiferi a scadenza fissa con le norme approvate dal R. decreto 23 luglio 1925, n. 1453, riguardante la cessata Banca autonoma di credito minerario.

Art. 23.

A fronte delle operazioni di mutuo fatte dalla sua sezione di credito minerario, che eccedano i mezzi di cui ai nn. 1 e 2 del precedente art. 7, il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere obbligazioni fino alla concorrenza del triplo del fondo di riserva speciale di cui al precedente art. 6, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435.

Le obbligazioni saranno garantite da un diritto di prelazione sull'ammontare dell'anzidetto fondo di riserva, e in linea sussidiaria, da tutto il patrimonio del Banco.

Le norme e le modalità per l'emissione, l'estinzione e l'interesse delle obbligazioni saranno stabilite con decreto da emanarsi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a sostituirsi alla Banca autonoma di credito minerario nella partecipazione al Consorzio per i magazzini generali della Sicilia.

Art. 25.

Ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, il Banco di Sicilia, per tutte le operazioni attive e passive della sua sezione relative all'industria zolfifera siciliana è esonerato dal pagamento di ogni imposta e tassa diretta ed indiretta, erariale, provinciale e comunale che sia applicabile nel Regno, intendendosi esse tutte comprese nella tassa unica e complessiva a carico del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

In tale tassa unica e complessiva, ai termini dell'art. 2 della legge sopracitata, sono pure comprese le imposte e tasse che risultassero a carico dell'Istituto di emissione in dipendenza delle operazioni contemplate nelle presenti norme, in quanto riguardino l'industria zolfifera.

Art. 26.

Le operazioni della sezione di credito minerario sono comprese nella contabilità e nella situazione generale del Banco, ma sono tenute distinte dalle altre attraverso due conti sintetici, all'attivo e al passivo, intestati alla sezione.

Parimenti si provvede a tenere distinte le rendite e le spese.

La eventuale eccedenza di spese e perdite dev'essere annualmente pareggiata mediante deduzione dal fondo di riserva.

Art. 27.

Qualora il Banco di Sicilia fosse costretto ad acquistare immobili per il recupero dei propri crediti, in seguito ad espropriazione od altrimenti, dovrà procedere alla alienazione di tali beni entro il termine massimo di cinque anni.

Il Banco è autorizzato ad acquistare per conto di altre sue sezioni le obbligazioni eventualmente emesse, per l'esercizio del credito minerario, a mente dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435.

Art. 28.

Ove per qualsiasi causa venisse a cessare l'esercizio del credito minerario per parte del Banco di Sicilia, questo dovrà restituire all'industria zolfifera siciliana le somme provenienti dalla cessata Banca autonoma di credito minerario, unitamente alla somma di L. 2,000,000 versata dal Tesoro dello Stato a mente dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, fatta deduzione dell'ammontare delle perdite eventualmente subite dalla sezione in dipendenza delle operazioni eseguite nell'esclusivo interesse dell'industria zolfifera siciliana.

La restituzione avrà luogo con le condizioni e le modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro per le finanze, d'accordo con quello per l'economia nazionale.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1927.

Determinazione degli organi incaricati di liquidare i danni di guerra nel territorio di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, col quale venne annesso al Regno d'Italia il territorio di Fiume;

Visti gli articoli 5 e 25 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426;

Di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che nel territorio di Fiume annesso all'Italia abbiano subìto danni di guerra risarcibili ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, dovranno presentare le rispettive denunzie alla Intendenza di finanza di Fiume entro il 31 dicembre 1927.

Art. 2.

L'Intendenza di finanza di Fiume è incaricata di liquidare le dette denuncie ed effettuare i relativi pagamenti.

Alla giurisdizione territoriale della Commissione mandamentale per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra in Pola è aggregato il territorio di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1927.

Approvazione di tariffa relativa all'assicurazione speciale per gli impiegati, adottata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertiti nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 29 novembre 1924, 14 agosto 1925, 10 settembre 1925, 30 dicembre 1926, 1° giugno 1927, e 29 luglio 1927, con i quali la società anonima « La Fondiaria Vita », capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000, con sede in Firenze, veniva autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana e venivano approvate alcune tariffe e condizioni di polizza;

Vista la domanda della società di assicurazioni e riassicurazioni « La Fondiaria Vita » con capitale sociale lire 5,000,000 versato L. 2,500,000, con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'approvazione di una tariffa e delle relative condizioni di polizza;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri o dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni di polizza, adottate dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000 sede in Firenze:

Tariffa speciale per l'assicurazione per gli impiegati, di un capitale pagabile ad una età prestabilita in caso di vita, e di un capitale crescente annualmente pagabile in caso di premorienza, verso un premio annuo dovuto in vita dallo assicurato e non oltre il termine.

Roma, addì 30 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* BISI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Gestione della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Concorso per il conferimento di n. 75 assegni vitalizi facoltativi sulla Cassa sovvenzioni.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 75 assegni vitalizi facoltativi sulla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1928.

Possono partecipare al detto concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia trascorso un biennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età) d'impiegati civili dello Stato; purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

d) genitori d'impiegati civili dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 15 ottobre 1927 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Detto termine è improrogabile e quindi le domande non presentate entro detto termine o non sufficientemente documentate entro il termine stesso, non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione e la condizione economica). Dal detto certificato deve inoltre risultare se l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa o goda di assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) una copia del decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione dalla quale risultino i motivi del provvedimento qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

per le vedove: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità; *e*) un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: *a*) l'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'atto di morte del padre; *c*) l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze; *d*) se donne, il certificato di stato nubile; *e*) il decreto o i decreti con i quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte. Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore, e le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore al presente avviso. Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di nascita e di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato del medico comunale, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, ai quali peraltro non può essere conferito che un solo assegno, deve presentarsi una sola domanda, corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse da bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 38 del citato testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 1° settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: VITI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 5 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.28	Oro	355.86
Svizzera	355.55	Belgrado	32.50
Londra	89.643	Budapest (Pengo)	3.22
Olanda	7.39	Albania (Franco oro)	357.50
Spagna	311.62	Norvegia	4.85
Belgio	2.565	Svezia	4.96
Berlino (Marco oro)	4.386	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.95
Praga	54.70	Rendita 3,50 %	69.75
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	17.86	Consolidato 5 %	81.20
Peso argentino carta	7.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.15
New York	18.443		
Dollaro Canadese	18.42		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	351674	87.50	Montaldo *Arturo* e Riccardo fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Gastaldi Giovanna fu Giuseppe ved. Montaldo, dom. a S. Pier d'Arena (Genova).	Montaldo *Biagio-Demetrio-Arturo* e Riccardo fu Giuseppe, ecc., c. c.
Cons. 5 %	345839	405 —	Gagliardo Antonietta fu Paolino, *minore* sotto la p. p. della madre Renzullo Pasqualina ved. di Gagliardo Paolino, dom. a Bagheria (Palermo).	Gagliardo Antonietta fu Paolino, *nubile*, dom. a Bagheria (Palermo).
»	204411	1160 —	Migliaccio *Maria Antonietta* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Migliaccio Alessandro fu Giovanni, dom. a Catanzaro.	Migliaccio *Antonia* od *Antonietta* fu Giuseppe, ecc., c. c.
»	243141 243142	75 — 75 —	De Luca Luigia De Luca Italia } di Francesco, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Tivoli (Roma) con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Raganelli Giuseppe fu Luigi e *Proietti Gaudenzi Marianna* fu Giovanni, dom. a Tivoli.	Intestazioni c. c., con usufrutto congiuntivo e cumulativo a Raganelli Giuseppe fu Luigi e *Gaudenzi Marianna* fu Giovanni, dom. a Tivoli.
»	144726	1515 —	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Maria Argenti* fu Vincenzo, ved. Di Bari, dom. in Andria (Bari).	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Anna Maria Argento*, ecc., c. c.
»	412921	155 —	Brescia *Giuseppe* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Salzano Adelaide fu Sabato ved. di Brescia Paolo, dom. in Afragola (Napoli).	Brescia *Giuseppa* ecc., c. c.
»	381967	750 —	Decotto Francesco fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Rudi Erminia vedova Decotto Filippo, dom. in Genova, con usufrutto a *Arnaldi* Angela fu Giovanni ved. Decotti Giovanni, dom. a Prà.	Decotto Francesco fu Filippo ecc., c. c., con usufrutto a *Arnaldo* Angela ecc., c. c.
3.50 %	561697	385 —	Cosci Armando fu Giuseppe, dom. a Quarto al Mare (Genova) con usufrutto a *Conti Elisa* fu Giovanni, nubile, dom. a Vecchiano (Pisa).	Intestazione c. c., con usufrutto a *Conti Maria Luisa* fu Giovanni, nubile, dom. a Vecchiano (Pisa).
Cons. 5 %	344073	110 —	Cavallo Agostino fu Antonio, dom. in Ostuni (Lecce).	Cavallo Agostino fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Laveneziana Maria fu Cosimo ved. di Cavallo Antonio e moglie in seconde nozze di Cavallo Donato, dom. in Ostuni* (Lecce).
3.50 %	604486	168 —	de Filippis Giovanna fu Carlo, moglie legalmente separata di Piscicelli Taeggi conte Giacomo fu Pietro, dom. in Napoli con usufrutto congiuntamente a *Sciullo Francesco* fu Donato e a Maglione Giulia fu Girolamo ved. di de Filippis Carlo, dom. in Napoli.	Intestazione c. c., con usufrutto congiuntamente a *Di Sciullo Francescantonio* ecc., c. c.
Cons. 5 %	436792	3500 —	Grassi Cristina fu *Gio Antonio*, moglie di Gallareto Giovanni, dom. a Spigno Monferrato (Alessandria) con usufrutto a Grassi Vincenzina fu *Gio Antonio*, dom. a Spigno Monferrato e pagabile senza fede di vita.	Grassi Cristina fu *Giuseppe Antonio*, ecc., c. c., con usufrutto a Grassi Vincenzina fu *Giuseppe Antonio*, ecc., c. c.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.